REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14770 del registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 18 luglio 2024, proposto da:

1) A. G., nato ad omissis;

2) B. P., nato a omissis;

3) B. M., nato a omissis;

4) C. F., nato a omissis;

5) C. R., nato a omissis;

6) D. L. D., nato a omissis;

7) D. L. A., nato a omissis;

8) D. D., nato a omissis;

9) D. F., nata a omissis;

10) F. A., nato a omissis;

11) F. A., nata a omissis;

12) G. C. R., nato a omissis;

13) G. G., nato a omissis;

14) L. M., nato omissis;

15) M. C., nato a omissis;

16) N. M., nato a omissis;

17) P. G., nato a omissis;

18) P. P., nato a omissis;

19) Q. G., nato a omissis;

20) R. R., nato a omissis;

21) R. I., nata a omissis;

22) S. F., nato ad omissis;

23) S. B., nato a omissis;

24) T. P., nato ad omissis;

25) T. F., nato a omissis;

26) Z. R., nata a omissis,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Frisani (p.e.c.: pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di questo, in Firenze, via Curtatone, n. 2;

CONTRO l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10/d;

PER l'accertamento del diritto dei ricorrenti "*alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere*

rispettivamente per l'anno 2023 dall'01.01.2026 e per l'anno 2024 dall'01.01.2027", ovvero, in subordine, previa proposizione di q.l.c. alla Corte costituzionale, "*alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023*".

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Anna De Angelis, l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.; non comparsa la difesa dei ricorrenti.

Ritenuto in

F A T T O

I. I ricorrenti – "*in quiescenza* […] *e già dipendenti di amministrazione pubblica* […] *beneficiari di trattamento pensionistico di importo lordo superiore a quattro volte il minimo INPS*" – hanno adito questa Corte lamentando che i "*commi 309 dell'art. 1 L. n. 197/2022 e 135 dell'art. 1 L. n. 213/2023 hanno previsto una riduzione per il periodo 2023-2024 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a 4 (quattro) volte il minimo INPS*".

I.1. Al riguardo, gli stessi formulano, a valle di articolato percorso argomentativo, le seguenti domande:

<Voglia Codesta Ecc.ma Corte respinta e disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa:

A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023 dall'01.01.2026 e per l'anno 2024

dall'01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;

B) in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e dell'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della Costituzione;

e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 con condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo. Con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre all'esito della costituzione della resistente.

Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore [dell']avvocato patrocinatore>.

II. Con istanza depositata il 10 dicembre 2024, la stessa difesa – dopo aver premesso che: "*Nelle more, nel corso di due separati giudizi vertenti sulla medesima materia instaurati rispettivamente presso la Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Campania e per la Toscana, veniva sollevata uguale questione di costituzionalità relativa alle predette norme e venivano rimessi gli atti alla Corte Costituzionale*"; "*La Corte Costituzionale, in persona del giudice relatore, dott. Sciarrone Alibrandi, ha fissato l'udienza pubblica ai fini dell'esame della suindicata questione alla data del 29.01.2025*"; "*Per la prosecuzione del presente giudizio è opportuno attendere l'esito dell'udienza pubblica della Corte Costituzionale, rinviando, dunque, l'udienza di discussione del 19.01.2025*" [*rectius*, 14 gennaio 2025] – ha chiesto a questa Corte di "*differire l'udienza del 19.01.2025* [*rectius*, 14 gennaio 2025] *in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale*".

III. Con ordinanza n. 2/2024 del 19 dicembre 2024, pronunciata fuori udienza e comunicata in pari data alla difesa dei ricorrenti, il giudice - ritenuta la predetta istanza, anche in quanto proveniente dalla parte che ha formulato la domanda di giustizia, meritevole di accoglimento – ha fissato l'udienza pubblica del 13 maggio 2025 per la trattazione del giudizio.

IV. Con memoria depositata il 20 dicembre 2024, si è costituito l'I.N.P.S., formulando, a valle di specifiche argomentazioni, le

seguenti conclusioni:

"*In via pregiudiziale*

- accertare e dichiarare la nullità del ricorso per i motivi dedotti in narrativa;

- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del Giudice Ordinario, quanto ai ricorsi dei Sigg. C. M. e R. R.;

- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adita Sezione, a favore della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, quanto al ricorso del Sig. C. M..

nel merito

- rigettare il ricorso, in quanto infondato.

Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15%".

V. La Corte costituzionale, con sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, ha dichiarato:

- "*inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana*";
- "*non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,*

comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana".

VI. Con ordinanza n. 9/2025 del 13 maggio 2025, pronunciata a valle della pubblica udienza in pari data (presente la difesa dell'I.N.P.S.), il giudice – rilevato che anche la Sezione giurisdizionale di questa Corte per l'Emilia-Romagna (con ordinanza n. 23 del 25 marzo 2025, iscritta al n. 76/2025 del registro delle ordinanze per il promovimento del giudizio della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie Speciale, n. 19 del 7 maggio 2025) aveva disposto, dopo la citata sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, altro rinvio alla Corte costituzionale – ha fissato, in attesa della pubblicazione della decisione di questa, l'udienza pubblica del 16 dicembre 2025 (poi rinviata al giorno seguente con decreto del 4 dicembre 2025) per la prosecuzione della trattazione del giudizio.

VII. La Corte costituzionale, con sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, ha dichiarato "*non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione*

giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna".

VIII. Con memoria depositata il 19 novembre 2025, la difesa dei ricorrenti ha:

- richiamato la predetta sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 2025;
- evidenziato che la "*causa è senz'altro matura per la decisione*";
- sostenuto che "*sussistono comunque le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese, che derivano dall'assoluta novità della questione trattata, dal mutamento della giurisprudenza, o da sopravvenienze relative alle questioni trattate, che presentino gravità ed eccezionalità analoghe a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.*";
- concluso chiedendo, appunto, a questa Corte, "*all'esito della decisione del presente giudizio,* [di] *compensare integralmente le spese del presente giudizio*".

IX. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, la difesa dell'I.N.P.S., richiamando la recente giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, ha insistito per il rigetto del ricorso.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

D I R I T T O

1. La difesa dell'I.N.P.S. ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, "*a favore del Giudice Ordinario, quanto ai ricorsi dei Sigg. C. M. e R. R.*" (*supra*, *sub* IV), deducendo e

documentando che questi "*sono ex dipendenti della Banca d'Italia, iscritti alla Gestione Ordinaria INPS*".

Dall'estratto conto previdenziale di ciascuno degli interessati, prodotto dalla stessa difesa, emerge, infatti, il rapporto di lavoro con la Banca d'Italia e la categoria della pensione ["*VO (VECCHIAIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI)*"] loro attribuita, notoriamente riferita alle prestazioni riconducibili al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Da ciò discende – in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza (Corte dei conti: Sez. App. Sicilia, sent. n. 179 del 19 dicembre 2017; Sez. giur. Emilia Romagna, sent./ord. n. 116 del 24 maggio 2017 e sent./ord. n. 41 del 6 febbraio 2017; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 934 del 21 dicembre 2016; Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 15 del 12 febbraio 2014), alla quale si rinvia anche per gli effetti dell'articolo 17, comma 1 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile (c.g.c.) - il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia introdotta nell'interesse dei ricorrenti M. C., nato a omissis, e R. R., nato a omissis.

2. L'avvenuto accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione nei confronti del ricorrente M. C. assorbe la diversa eccezione, formulata sempre dalla difesa dell'Ente previdenziale, di "*incompetenza territoriale dell'adita Sezione, a favore della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, quanto al ricorso del Sig. C. M.*", avendo questi dichiarato "*di essere residente ad omissis*".

Più precisamente, a fondamento dell'eccezione in parola la parte

resistente aveva posto la considerazione secondo cui, da un lato, il ricorrente in argomento è residente in Portogallo (come emerge dall'atto introduttivo, cioè, da un atto riconducibile allo stesso interessato) e, dall'altro, "*Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio*" (articolo 19, comma 2 c.g.c.).

3. Va, infine, disattesa l'eccezione preliminare di nullità sollevata dalla difesa dell'I.N.P.S. - che lamenta, con specifiche argomentazioni, "*carenze nell'esposizione dei fatti di causa che determinano senza dubbio la nullità del ricorso*" – e con essa ogni altra eventuale questione preliminare rilevabile d'ufficio, in considerazione degli elementi emersi riguardo alla questione di merito in cui si sostanzia la presente controversia e in applicazione del <*principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 23306/2019 […], con richiamo a Cass., s.u., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363)*> (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 9309/20 del 20

maggio 2020).

Nel merito, infatti, va osservato, per un verso, che la doglianza, supportata da un ampio e articolato percorso argomentativo, non è rivolta contro l'applicazione, da parte dell'Ente previdenziale, delle norme in argomento – cioè, dell'articolo 1, comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - in quanto reputata scorretta, ma è, sostanzialmente, finalizzata alla tutela dei diritti degli interessati ritenuti lesi dall'applicazione delle norme medesime in quanto reputate costituzionalmente illegittime; per altro verso, che la Corte costituzionale ha smentito la tesi prospettata dai ricorrenti.

4. Ciò premesso, si osserva che il comma 309 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022 (come modificato, nell'alinea, dall'articolo 1, comma 134 della citata legge n. 213 del 2023, che ha sostituito le parole «Per il periodo 2023-2024» con le parole «Nell'anno 2023») così dispone:

"*Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:*

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione

automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS".

4.1. Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, ha dichiarato, per quanto qui rileva, "*non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana*".

4.2. Si osserva, altresì, che la stessa Corte, con la successiva sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, ha, inoltre, dichiarato "*non*

fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna".

4.3. In buona sostanza, i giudici della Consulta – con le citate sentenze n. 19 e n. 167 del 2025, alle quali si rinvia anche per gli effetti dell'articolo 17, comma 1 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile (c.g.c.) - hanno negato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 309 della legge n. 197 del 2022 in riferimento agli articoli 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 Cost., vale a dire anche in riferimento a tutti i parametri costituzionali invocati a fondamento della domanda giudiziale (*supra*, *sub* I.1), a eccezione "*degli artt. 2* [… e] *117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della Costituzione*" in quanto, comunque, estranei al contenuto delle ordinanze di rimessione (provenienti dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Campania, la Toscana e l'Emilia-Romagna).

Al riguardo, va rilevato che i ricorrenti – che, nella sostanza, dubitano della legittimità costituzionale della norma in esame "*sotto il profilo del carattere non transitorio dell'intervento di graduazione del meccanismo perequativo e della carenza di adeguate e motivate ragioni di finanza pubblica sottostanti alla sua introduzione*", ritenendo che la "*insussistenza di tali elementi qualificanti rende la disciplina*

introdotta dal legislatore non ragionevole, perché non rispettosa dei canoni di proporzionalità ed adeguatezza delle pensioni, posti a salvaguardia della diacronica evoluzione delle stesse rispetto (pur se non necessariamente in misura corrispondente) al variare delle dinamiche retributive" (§§ 11-14 dell'atto introduttivo) - lamentano la violazione dell'articolo 2 Cost. osservando che l'intervento normativo contestato "*non risulta sorretto da specifiche esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma è compreso tout court tra i mezzi di copertura delle spese approvate con la manovra di bilancio*", in <*ciò risultando particolarmente generico ed incongruente il vincolo teleologico che dovrebbe fondare l'ammissibilità di un bilanciamento dei valori costituzionali di proporzionalità e adeguatezza (quali naturali corollari dei principi di solidarietà ed eguaglianza dei dati costituzionali di cui agli articoli 2 e 3 della Carta costituzionale) in senso "sfavorevole" ai percettori dei trattamenti pensionistici più consistenti*> (§ 8 dell'atto introduttivo).

Il profilo di criticità lamentato è stato, tuttavia, scrutinato *funditus* dai giudici della Consulta (§§ da 10 a 13, e relativi subalterni, della motivazione della sentenza n. 19/2025 e §§ da 6 a 10, e relativi subalterni, della motivazione della sentenza n. 167 del 2025), che, pur senza richiamare espressamente l'articolo 2 della Costituzione, si sono diffusamente soffermati sulla questione in argomento trattandone, in particolare, nei §§ 12.1, 12.2, 13.1 e 13.2 della motivazione della sentenza n. 19/2025, ai quali si rinvia.

Per quanto concerne, poi, il dedotto contrasto con l'articolo "*117 (*[…]

in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della Costituzione" è sufficiente osservare che "*la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU non ammette la soppressione integrale del trattamento pensionistico, ma non impedisce una sua riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto b*[i]*lanciamento tra interesse generale della comunità e i diritti fondamentali dell'individuo (ex plurimis, sentenze 1° settembre 2015, Da Silva Carvalho Rico contro Portogallo, 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia, 8 ottobre 2013, Da Conceição Mateus e Santos Januário contro Portogallo, 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia)*" [Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 11 del 18 marzo 2024, in riferimento alla manifesta infondatezza delle (ivi) dedotte censure "*di incostituzionalità delle disposizioni contenute nei commi 309 e 310 dell'art. 1 della legge 197/2022*"]. Si rinvia - riguardo alla richiamata "*riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto b*[i]*lanciamento tra interesse generale della comunità e i diritti fondamentali dell'individuo*" - alle considerazioni esposte dalla Corte costituzionale con le citate sentenze n. 19 e n. 167 del 2025.

4.4. Non residua, dunque, spazio alcuno per ritenere non manifestamente infondate – ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – le censure di illegittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti.

5. Riguardo alla doglianza riferita all'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si osserva che questo riproduce,

“*per il 2024, il medesimo meccanismo, a parte un’ulteriore riduzione al 22 per cento (rispetto al 32 per cento vigente per il 2023) dell’indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo*” (Corte costituzionale, sent. n. 19 del 2025, cit., § 7 della motivazione).

Tale comma prevede, infatti, che:

“*Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:*

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero,

l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito

fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS".

Appare, dunque, evidente che, riguardo al comma in questione, è sufficiente richiamare le considerazioni già esposte nei §§ da 4.1 a 4.4.

6. In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

7. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3 c.g.c. - in considerazione del fatto che per due ricorrenti il giudizio è stato definito decidendo solo una questione pregiudiziale (*supra*, *sub* 1) e che, riguardo agli altri, la questione di merito ha richiesto la pronuncia della Corte costituzionale - vanno ritenuti sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1) dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla controversia introdotta nell'interesse dei ricorrenti M. C., nato a omissis, e R. R., nato a omissis, e indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario;

2) respinge il ricorso nei confronti degli altri ricorrenti;

3) compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 17 dicembre 2025.

Pubblicata il 17/12/2025

Trieste, 17/12/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)